

REGOLAMENTO COMUNALE
COMITATO GEMELLAGGIO
TAVAGNASCO (IT) – CHARANTONNAY (FR)



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 02/10/2017
Entrato in vigore in data 02/10/2017 – pubblicato dal 09/10/2017 al 24/10/2017

INDICE

Art. 1 - Principi generali.	
Art. 2 - Istituzione e finalità	
Art. 3 - Risorse economiche e patrimoniali	
Art. 4 - Vincoli e Responsabilità.	
Art. 5 - Organi del Comitato.	
Art. 6 - Composizione dell'Assemblea.....	
Art. 7 - Funzionamento e competenze dell'Assemblea.....	
Art. 8 - Composizione del Consiglio direttivo.....	
Art. 9 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo.....	
Art. 10 – Gruppo di Coordinamento.....	
Art. 11 - Cause di decadenza e scioglimento.....	
Art. 12 - Attività di amministrazione.	
Art. 13 - Ospitalità Comitato gemellati.....	
Art. 14 - Norma finale.	
Art. 15 - Entrata in vigore.	

Art. 1

Principi generali

1. L'Amministrazione comunale, promuove azioni di gemellaggio che vedono coinvolta tutta la popolazione, quale strumento di conoscenza e comprensione tra i popoli dell'Europa e del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

Art. 2

Istituzione e finalità

1. E' istituito nel Comune di Tavagnasco il Comitato Gemellaggio Tavagnasco - Charantonnay, quale organismo di supporto democratico dell'Amministrazione comunale per ogni iniziativa di scambio

nell'ambito dei rapporti di gemellaggio.

2. Il Comitato per il Gemellaggio con il riconoscimento e l'istituzione di cui alla delibera c.c. n° 1 è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, la quale fissa la strategia delle azioni fondamentali del gemellaggio stimolando a tal fine la componente associativa della comunità locale.

3. Il Comitato per il Gemellaggio, d'intesa con l'Amministrazione comunale, persegue i seguenti obiettivi di utilità sociale:

a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative di gemellaggio con il comune di Charantonnay, promosse dal Comune di Tavagnasco;

b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una consapevole partecipazione alle iniziative promosse, con particolare riguardo al coinvolgimento delle associazioni che, a vario titolo, operano nel Comune di Tavagnasco;

c) adottare iniziative intese a favorire il contatto tra i cittadini delle città gemellate per discutere e confrontarsi su problematiche generali e specifiche proprie dei luoghi appartenenti ai comuni gemellati. A tal fine il Comitato contribuisce a fornire un'informazione adeguata e a sviluppare iniziative per facilitare l'aggregazione di nuove realtà;

d) cooperare con i comuni gemellati in tutti i settori e favorire l'affermazione di valori quali la solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale. In ordine al conseguimento di tali valori può assumere rilevanza la promozione della reciproca ospitalità delle famiglie e la collaborazione tra enti, associazioni e privati nell'ambito dei comuni gemellati;

e) promuovere l'instaurazione di rapporti a rilevanza economica e turistica tra le comunità gemellate, anche interessando enti ed organizzazioni sovracomunali;

f) coinvolgere le scuole stanziate sul territorio comunale in un'azione sinergica volta a sensibilizzare la cultura giovanile alla multiculturalità.

Art. 3

Risorse economiche

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 del presente Regolamento il Comitato per il Gemellaggio beneficia dei contributi assegnati dalla Giunta.

2. Il Comitato inoltre persegue gli obiettivi istituzionali attraverso le erogazioni liberali di altri enti e privati unitamente al ricavato derivante da manifestazioni organizzate allo scopo nonché attraverso ogni altra entrata utile ad incrementare l'attivo sociale del Comitato.

3. I beni mobili di cui il Comitato dispone per le proprie attività, sono trasferiti al

patrimonio dell'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Art. 4

Vincoli e responsabilità

1. Il Comitato deve redigere il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Delle obbligazioni assunte con i terzi rispondono tutti i componenti, personalmente e solidalmente, indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente posta in essere.

Art. 5

Organi del Comitato

1. Il Comitato Gemellaggio Tavagnasco - Charantonnay è composto dal Presidente, dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo ed è istituito con deliberazione del Consiglio comunale.
2. La composizione del Comitato è disciplinata all'articolo 6 del presente Regolamento. La surroga dei componenti dimissionari o che, per qualsiasi causa, dovessero decadere, avviene entro sei mesi dall'evento.
3. Tutti i membri del Comitato sono responsabili della gestione dei fondi raccolti e del loro impiego conforme alle finalità istituzionali del Comitato.
4. La durata in carica degli organi del Comitato per il Gemellaggio corrisponde alla durata del mandato del Sindaco. I componenti del Comitato per il Gemellaggio continuano peraltro ad esercitare l'incarico fino alla nomina dei nuovi organi che deve avvenire entro sei mesi dall'insediamento dei nuovi eletti dell'Amministrazione comunale. Tutti gli incarichi ricoperti negli organi del Comitato sono a titolo gratuito.
5. Il Presidente del Comitato viene eletto in seno all'Assemblea. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente colui che abbia espletato l'incarico per due volte consecutive. Tutti gli altri componenti sono rieleggibili liberamente.
6. Compete al Presidente svolgere tutti i compiti assegnati dal presente Regolamento, ed in particolare:
 - a) la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio;
 - b) convocare, predisporre l'ordine del giorno e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e disporre l'esecuzione degli atti adottati;
 - c) firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
 - d) vigilare affinché le disposizioni e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dalla Giunta comunale trovino concreta attuazione;
 - e) esercitare il potere di spesa impegnando il Comitato verso terzi. Il Presidente può delegare l'esercizio del potere di spesa solo in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

Composizione dell'Assemblea

1. Costituiscono l'Assemblea del Comitato:
 - a) 1 delegato alle attività culturali del Comune di Tavagnasco
 - b) 8 rappresentanti della cittadinanza di Tavagnasco
2. Il Comitato potrà inoltre avvalersi, tutte le volte che lo riterrà opportuno in ragione delle materie da trattare, di esperti esterni scelti tra le persone esponenti della realtà sociale ed economica del territorio.

Art. 7

Funzionamento e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione comunale il programma concernente l'anno successivo corredato dal bilancio di previsione ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e la verifica dello stato di attuazione del programma.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richiedano almeno 5 dei suoi componenti.
3. La convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno viene effettuata dal Presidente in forma scritta ovvero mediante comunicazione telematica con preavviso di almeno tre giorni. Per motivate ragioni di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima. La convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti sei componenti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico. In relazione alla natura degli argomenti da trattare il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, gli assessori comunali, i rappresentanti di associazioni, categorie professionali, enti e scuole.
6. Competono all'Assemblea del Comitato:
 - a) l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, eletti nel proprio seno;
 - b) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
 - c) l'approvazione del programma di attività da sottoporre alla Giunta comunale.
7. Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo avvengono mediante votazione in forma segreta.
8. L'Assemblea del comitato può nominare un Gruppo di Coordinamento con lo scopo di attuare i programmi formulati dal Comitato

Art. 8

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea nel proprio seno ed è composto da:
 - a) il Presidente del Comitato;
 - b) il vice presidente;
 - c) il segretario;
 - d) il tesoriere
 - e) il rappresentate del Comune di Tavagnasco

Art. 9

Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente senza particolari formalità e termini di preavviso.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono aperte al pubblico e sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.
3. Competono al Consiglio Direttivo del Comitato:
 - a) l'elezione del Vice Presidente e di un Segretario;
 - b) la nomina di un Tesoriere, in relazione alla specifica professionalità;
 - c) l'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea;
 - d) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) il mantenimento di contatti costanti con l'Amministrazione comunale;
 - f) la cura dei rapporti con analoghi organismi dei comuni gemellati.

4. Il Tesoriere rimane in carica fino all'elezione dei nuovi organi ed esercita le seguenti funzioni: sovrintende alla ordinaria amministrazione, prepara i bilanci preventivo e di esercizio, raccoglie in apposito conto corrente i fondi provenienti dalle iniziative realizzate dal Comitato, cura l'istruttoria relativa alla presentazione della domanda di contributo da presentare al Comune di Tavagnasco, nei termini e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e privati.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente ovvero in caso di dimissioni volontarie.

Art. 10

Gruppo di Coordinamento

Il Comitato può provvedere ad eleggere un Gruppo di coordinamento, con lo scopo di attuare i programmi formulati dal Comitato, mediante lo svolgimento in particolare delle seguenti attività: cura delle relazioni con le città gemelle; elaborazione e gestione dei programmi e delle attività che si intendono realizzare, decise dal Comitato ed approvate dall'Amministrazione Comunale; promozione del coordinamento di iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio; monitoraggio dell'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di eventuali nuovi gemellaggi; individuazione di ambiti di interesse comuni con le città gemelle; promozione e realizzazione di forme di partenariato tra i rispettivi territori, anche al fine di concorrere ai programmi di azione e finanziamento dell'Unione Europea. Tale gruppo sarà composto da un numero di membri pari ad un massimo di tre membri, fra i quali sarà nominato un Presidente e un Segretario. Il Presidente convoca il Gruppo di coordinamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno due componenti dello stesso Gruppo. Per le convocazioni del Gruppo di coordinamento sono valide le stesse norme della convocazione del comitato. Il Gruppo di coordinamento può avvalersi della collaborazione di rappresentanti di enti, associazioni e cittadini non facenti parte del Comitato, ma, ad ogni modo, interessati alle iniziative di gemellaggio, i quali, a tal fine, saranno di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni di tale organo ristretto.

Art. 11

Cause di decadenza e scioglimento

1. La decadenza di uno o più componenti dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo avviene:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive;
 - c) per richiesta delle Associazioni, Istituti o Enti di appartenenza.
2. In tutte le ipotesi di decadenza si procederà alla sostituzione dei componenti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 12

Attività di amministrazione

1. L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Di ogni seduta dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Ospitalità Comitati gemellati

1. Il Consiglio Direttivo elabora ed aggiorna periodicamente un elenco delle famiglie disposte ad ospitare rappresentanti del paese gemellato e valuta le effettive condizioni di ospitalità.
2. Tutte le spese di alloggio, ad eccezione delle spese sostenute direttamente dalle famiglie ospitanti, sono a carico del Comitato per il Gemellaggio. Sono altresì a carico del Comitato le spese per l'organizzazione di cerimonie ufficiali alla presenza di rappresentanti istituzionali del comune di Charantonnay e per gli eventuali omaggi donati in tali occasioni.

Art. 14

Norma finale

1. Il Comitato per il Gemellaggio cessa la propria attività e la Giunta comunale procede con atto formale allo scioglimento in corrispondenza del venir meno degli scopi istituzionali per i quali è stato istituito ovvero dell'impossibilità oggettiva di perseguirli.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Successivamente all'entrata in vigore il presente Regolamento viene pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni